



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 38

7^a COMMISSIONE PERMANENTE (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

227^a seduta: martedì 13 luglio 2010

Presidenza del presidente POSSA

I N D I C E**DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

(1006-1036-B) – Nuove norme in materia di disturbi specifici d'apprendimento in ambito scolastico, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Vittoria Franco ed altri; Ascutti ed altri; e modificato dalla Camera dei deputati.

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE	Pag. 3, 5
FRANCO Vittoria (PD)	3

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Io Sud, Movimento Repubblicani Europei): UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS.

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Crimi, per i beni e le attività culturali Giro e per l'istruzione, l'università e la ricerca Piza.

La seduta inizia alle ore 14,45.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(1006-1036-B) – *Nuove norme in materia di disturbi specifici d'apprendimento in ambito scolastico*, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Vittoria Franco ed altri; Ascutti ed altri; e modificato dalla Camera dei deputati.

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1006-1036-B, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.

Ha facoltà di parlare la relatrice, senatrice Vittoria Franco.

FRANCO Vittoria, relatrice. Presidente, dopo molti mesi dalla sua partenza dal Senato è finalmente ritornato questo disegno di legge sui disturbi d'apprendimento in ambito scolastico. Possiamo osservare che la Camera ha apportato numerose modifiche al testo trasmesso dal Senato: in alcuni casi, si tratta di precisazioni e di riorganizzazioni del testo, ma in altri casi, invece, si tratta di cambiamenti sostanziali.

Tenterò di elencare le modifiche che mi sembrano più rilevanti. Anzitutto i termini «difficoltà specifiche di apprendimento» sono stati sostituiti da «disturbi specifici di apprendimento (DSA)». All'articolo 1 la disortografia, la dislessia, la disgrafia e la discalculia sono considerati disturbi specifici di apprendimento.

Inoltre è stato soppresso il comma 2 dell'articolo 1, inserito in prima lettura al fine di escludere dall'applicazione della legge n. 104 del 1992 sull'*handicap* gli alunni affetti da DSA, su indicazione della Commissione bilancio del Senato. Tale disposizione è stata in prima battuta modificata in senso estensivo presso la Camera; successivamente, dopo che la Commissione bilancio dell'altro ramo del Parlamento ha censurato l'estensione, si è scelto di sopprimere del tutto il riferimento.

Devo anche riconoscere che, sempre per ragioni di bilancio, durante la prima lettura non erano stati apportati ulteriori correttivi pur ritenuti necessari, come ad esempio quelli ora introdotti dalla Camera all'articolo 2,

comma 1, lettera *f*), in ordine ai percorsi didattici riabilitativi. Questo è un aspetto molto importante, che noi non avevamo esplicitato perché – lo ribadisco – la Commissione bilancio riteneva che questi percorsi didattici riabilitativi potessero avere un costo.

Al comma 1 dell'articolo 3 viene inserita una previsione importante, in forza della quale la diagnosi dei DSA può essere effettuata anche da specialisti e strutture accreditate, oltre che da istituzioni del Servizio sanitario nazionale.

Altro punto positivo, a mio avviso, è l'estensione degli strumenti compensativi anche ad altre fasi della formazione e della valutazione (come gli esami di Stato e il *test* di accesso all'università), mentre potrebbe essere problematico il punto di cui al comma 2 dell'articolo 6 (e per questo motivo noi lo avevamo formulato in quel modo). Laddove si affronta il tema delle misure per i familiari, infatti, il Senato aveva previsto che i familiari potessero usufruire di orari di lavoro flessibili. Alla Camera, invece, hanno esplicitamente parlato di diritto ad usufruire di orari di lavoro flessibili. Anche in questo caso la Commissione bilancio del Senato aveva espresso un parere differente.

Alcune modifiche, invece, presentano problemi diversi perché la VII Commissione della Camera si è dovuta adeguare al parere della Commissione bilancio. Mi riferisco in particolare alla formazione degli insegnanti che si occupano dei DSA o che, comunque, potrebbero avere a che fare con bambini affetti da disturbi specifici d'apprendimento. Al Senato avevamo varato un testo che affrontava il problema in maniera generale, nel senso di prevedere una formazione nella scuola valida sempre e per tutti, anche con ricorso a strumenti di *e-learning* per la formazione *on line* e, comunque, senza andare oltre le risorse già previste per la formazione dal Ministero. La Camera, invece, restringe e limita la formazione agli anni 2010 e 2011: questi due anni sono coperti dallo stanziamento di un milione di euro, risorse trovate nelle pieghe del bilancio e che vanno a coprire proprio il problema della formazione. È una misura molto importante, che crea però una difficoltà in più perché, dopo il 2011, o si aggiorna questa norma e si rifinanzia questa misura, oppure gli insegnanti resteranno senza la possibilità di continuare a formarsi.

All'articolo 7, comma 3, è inoltre prevista l'istituzione di un comitato tecnico-scientifico composto da esperti di comprovata competenza sui DSA presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Devo riconoscere che le modifiche apportate alla Camera non sempre sono supportate da una motivazione forte. Per esempio, viene cancellata la formulazione del comma 4 dell'articolo 3 del testo Senato, laddove si attribuiva al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca la possibilità di promuovere iniziative da realizzare in collaborazione con il Servizio sanitario nazionale e attività di identificazione precoce per individuare gli alunni a rischio di DSA. Questa possibilità ci sembrava un fatto positivo e, invece, essa ora non è più prevista. Probabilmente, è quel comitato tecnico-scientifico previsto all'articolo 7 che dovrà sostituire il comma 4 dell'articolo 3 del testo Senato.

All'articolo 2 (lettera *f*) del testo Senato e lettera *e*) del testo Camera), si perseguiva, tra le finalità, quella di sensibilizzare e preparare gli insegnanti e i genitori nei confronti delle problematiche legate ai disturbi specifici d'apprendimento. La Camera ha ritenuto di preparare gli insegnanti e di sensibilizzare i genitori, ma anche gli insegnanti devono essere sensibilizzati. Questa, dunque, mi sembra una modifica non fortemente motivata.

Rispetto all'articolo 5, noi avevamo sottolineato l'aspetto propositivo di tutte le norme e misure previste, come quelle di cui alla lettera *b*) comma 2 dell'articolo, tese a coltivare negli alunni una struttura positiva di apprendimento, aiutandoli a vivere in condizioni di benessere il processo di apprendimento e di formazione. Ebbene, questo comma, che noi ritenevamo importante per fornire anche un metodo nuovo agli insegnanti e a tutti coloro che si occupano dei bambini affetti da problemi specifici di apprendimento, è stato invece soppresso dalla Camera dei deputati.

Allo stesso modo è stata soppressa la lettera *d*) del comma 2 dell'articolo 5, dove si prevedeva la possibilità, tra gli aspetti compensativi, di fruire di tempi più lunghi. Anche questa soppressione, a mio avviso, poteva essere evitata.

Altro punto che è stato modificato è la lettera *e*) del comma 2 dello stesso articolo, in cui si parla dei bambini bilingui, che nel testo della Camera scompaiono. Per i bambini bilingui prevedevamo la possibilità di esonero dallo studio e dall'apprendimento di una ulteriore lingua straniera, mentre alla Camera hanno ritenuto di prevedere tale possibilità di esonero per tutti i bambini e gli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento, non occupandosi quindi solo dei bambini bilingui.

Altri aspetti e modifiche non sono, secondo me, degni di essere sottolineati, in quanto non così importanti.

Mi auguro che la Commissione bilancio dia parere favorevole su questo testo ed il mio auspicio è legato al fatto che è necessario, a questo punto, dopo diverse legislature in cui ne abbiamo parlato, un disegno di legge sulla dislessia: le associazioni e le famiglie lo aspettano e penso che sia responsabilità del Senato e di questa Commissione anche andare incontro a queste attese, approvando il testo così com'è e la nostra volontà è naturalmente fortemente legata al parere che verrà dato dalla Commissione bilancio.

PRESIDENTE. Rinvio il seguito dell'esame del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 15,05.

